

## Comunicato Stampa

## TASSE E RISERVE PENALIZZANO L'ATTIVITA' FILANTROPICA DELLE FONDAZIONI

Roma, 6 marzo 2007. Alcuni giornali italiani oggi hanno dato risalto ai dati di una ricerca internazionale svolta dalla Watson Wyatt che mette a confronto le erogazioni filantropiche delle fondazioni americane con quelle europee ed italiane: specificatamente le prime 16 Fondazioni di origine bancaria per dimensione dei loro patrimoni.

Dalla ricerca le Fondazioni di origine bancaria risultano particolarmente trasparenti, sia in assoluto sia rispetto alle altre, ma presentano un rapporto tra erogazioni filantropiche e valori di mercato dei loro patrimoni inferiore. Peraltro, in merito, non è da trascurare che le erogazioni delle Fondazioni di origine bancaria derivano esclusivamente da risorse proprie e non da attività di raccolta fondi, come è invece per molte altre fondazioni, soprattutto straniere.

Lo studio evidenzia molto chiaramente che la ragione principale per cui le fondazioni americane e le altre europee riescono ad essere più generose è dovuta a una tassazione nettamente più favorevole rispetto a quella cui sono sottoposte le nostre. Le Fondazioni di origine bancaria, infatti riguardo ai "dividendi e proventi assimilati" - per i quali soggetti similari all'estero non sono tassati – sono invece assoggettate ad una tassazione uguale a quella applicata alle imprese<sup>1</sup>.

Inoltre, è da sottolineare che sull'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria incidono in maniera rilevante precisi obblighi di conservazione dei loro patrimoni, che da un lato determinano scelte d'investimento prudenti dall'altro vincolano una quota considerevole degli utili derivanti dalla buona gestione degli asset per destinarla a riserve.

Nel 2005 i proventi totali delle 88 Fondazioni di origine bancaria sono stati pari a 3.041,8 milioni di euro, di cui il totale dei proventi ordinari ammonta a 2.767,8 milioni di euro. I costi di funzionamento hanno inciso sui proventi totali per il 5,7%. L'avanzo di gestione è stato del 90,1%, pari a 2.721 milioni di euro. Il 31,5% dell'avanzo di gestione, pari a 858 milioni di euro, è stato accantonato a riserve patrimoniali (Riserva obbligatoria + Riserva per l'integrità del patrimonio); il resto, pari a 1.863 milioni di euro (1.346 nel 2004), è stato destinato all'attività istituzionale. Nell'ambito dell'attività istituzionale 1.374 milioni di euro sono stati deliberati nel 2005, mentre il rimanente è andato a stanziamenti per i fondi a sostegno dell'attività erogativa futura.

Ufficio Stampa Acri – Telefono: 06/68184.207 -330 Responsabile Linda Di Bartolomeo – Telefono: 06/68184.262

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il regime fiscale delineato originariamente dal d.lgs. n. 153/99, che prevedeva l'equiparazione delle Fondazioni agli enti non commerciali ed il richiamo esplicito all'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, è peggiorato con la legge-delega n. 80/03, concernente la riforma del sistema fiscale statale, che con l'introduzione della nuova imposta sui redditi delle società (IRES) ex decreto legislativo n. 344/03, ha abolito il credito di imposta sui dividendi. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, infatti, le Fondazioni compensavano le proprie imposte sui dividendi con quelle pagate dalla società che distribuiva i dividendi medesimi e ciò evitava il doppio assoggettamento fiscale dello stesso provento. Le innovazioni recate dal decreto hanno fatto sì che i dividendi percepiti dalle Fondazioni fossero assoggettati all'imposizione IRPEG. Tale trattamento è stato ulteriormente modificato a metà dello stesso anno in senso peggiorativo in quanto, con l'emanazione del D.L. n. 168/04, convertito nella legge n. 191/04, è stata eliminata la riduzione dell'aliquota IRPEG al 50 per cento (Il decreto legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 12, comma 2, del decreto n. 153/99 - che riconosceva esplicitamente l'applicazione alle Fondazioni della disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, in tema di riduzione al 50% dell'aliquota IRES - con una norma di dubbia legittimità perché, qualora fosse interpretata come disposizione volta ad escludere le Fondazioni dal campo di applicazione della citata previsione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, la stessa si porrebbe in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento degli enti non commerciali, aventi titolo alla predetta agevolazione, tra i quali sono pienamente ricomprese le Fondazioni di origine bancaria). Ciò ha comportato il raddoppio della tassazione dei dividendi percepiti dalle Fondazioni, il cui regime è ora analogo a quello previsto per le società commerciali.